

# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: <a href="www.figc-campania.it">www.figc-campania.it</a>
e-mail: <a href="mailto:info@figc-campania.it">info@figc-campania.it</a>



# Stagione Sportiva 2019/2020

# Comunicato Ufficiale n. 11/CSAT dell'8 novembre 2019 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale nella riunione tenutasi in Napoli il 4 novembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

### **MOTIVI**

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. F. Mottola, avv. M. Bianco, prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone.

Ricorso della società VILLARICCA CALCIO avverso C.U.30 del 17.10.2019 – gara Real Frattaminore / Villaricca Calcio del 6.10.2019 Campionato di 1<sup>^</sup> categoria girone A.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società Asd Villaricca Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.u. 30 del 17 ottobre con la quale il GST, ex articolo 53 NOIF comma 2 ed ex articolo 10 CGS aveva inflitto alla società Villaricca calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 in favore della società Real Frattaminore nonché l'ammenda di euro 300,00 trattandosi di prima rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica. Deduceva la società reclamante che la gara era stata sospesa al minuto 44 del secondo tempo perché i calciatori e dirigenti a seguito della invasione di più sostenitori della società avversaria avevano preferito al fine di salvaguardare la propria incolumità fisica rientrare tutti insieme negli spogliatoi già durante la gara, continua la società reclamante i calciatori avevano informato il DDG di avere ricevuto minacce ed in particolare i calciatori espulsi e/o sostituiti non avevano potuto regolarmente rientrare negli spogliatoi perché oggetto di minacce e perché più volte colpiti dai calciatori avversari e da persone non identificate che sostavano nello spazio antistante gli spogliatoi tant'è che gli stessi erano costretti a rientrare in campo. Non ritenendo pertanto la sospensione della gara addebitabile esclusivamente alla società reclamante la stessa concludeva per l'accoglimento, in via principale, del reclamo con conseguente annullamento delle sanzioni riportate nella delibera impugnata, atteso che non vi erano più le condizioni ideali per il prosieguo della gara; in via subordinata si chiedeva l'annullamento della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica in quanto nella fattispecie non era da ravvisarsi rinuncia alla gara né di sospensione della stessa per il ritiro della squadra, nonché si chiedeva una riduzione dell'ammenda di euro 300,00 perché oltre ad arrecare danno ingiusto, ledeva l'immagine di una società che aveva sempre mantenuto un comportamento rispettoso dei principi etico sportivi sin dall'epoca della sua costituzione. La corte sportiva d'Appello

territoriale, letto il referto di gara i documenti ufficiali ad esso allegati nonché reclamo proposto, ritiene che lo stesso non sia meritevole di accoglimento. Dall'esame del referto, del supplemento dello stesso e delle dichiarazioni rese dal DDG in sede di convocazione innanzi al GS, emerge senza ombra di dubbio che al momento della sospensione della gara sebbene corresse il quarantaquattresimo minuto del secondo tempo vi fossero le condizioni ideali per la prosecuzione della gara. Alcuna rilevante prova contraria è stata dalla società reclamante allegata all'impugnativa; trattasi di fotografie raffiguranti persone che assistono alla gara e dalle quali non si rilevano situazioni particolari che potevano giustificare un clima ostile, tale da non consentire la prosecuzione della gara; nè risulta rilevante l'esibizione del verbale del Pronto soccorso che attesta esclusivamente la diagnosi del paziente, ma nulla prova circa la presunta aggressione subita durante la gara. P.Q.M., la Corte sportiva d'Appello Territoriale

### **DELIBERA**

di rigettare il reclamo, confermare la delibera del G.S.T. pubblicata sul C.U. n.30del 17/10/2019 e di addebitare la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019

IL PRESIDENTE F.F. Avv. E.RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. F. Mottola, avv. M. Bianco, prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone.

Ricorso della società U.S.D.CONTRADA FOOTBALL CLUB avverso C.U.34 del24.10.2019 – gara Azione Cattolica Piano / Contrada FBC DEL 19.10.2019 Campionato di 2<sup>^</sup> categoria girone E. Squalifica sig. Dello Russo Fabio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

La società Asd Contrada Football Club proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica fino al 30/4/2020 inflitta dal GST nei confronti del sig. Dello Russo Fabio, calciatore della società Contrada Football Club e pubblicata sul C.U. n.34 del 24/10/2019. Deduceva la società reclamante che il calciatore Dello Russo Fabio, si avvicinava al DDG per contestare una decisione e nella concitazione veniva spinto dai suoi compagni di squadra ed istintivamente avendo perso l'equilibrio, allungava una mano appoggiandola sul petto del DDG senza alcuna intenzione di volerlo spingere o allontanare. Concludeva la reclamante per la riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione della squalifica da rapportare all'effettiva gravità dei fatti non ritenendo nella fattispecie sussistere alcun comportamento aggressivo o violento del calciatore bensì solo un comportamento maleducato ed offensivo. Questa CSAT letto il referto di gara, il reclamo e tutti gli atti ufficiali, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Il DDG, infatti, nel referto di gara, che costituisce, comunque, fonte privilegiata, descrive con puntualità e dovizia di particolari il comportamento tenuto dal calciatore Dello Russo Fabio e la Corte ritiene adeguata la sanzione adottata dal GST. P.QM., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

### **DELIBERA**

di rigettare il reclamo, confermare la sanzione disciplinare adottata nei confronti del calciatore Dello Russo Fabio e di addebitare la tassa .

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019

IL PRESIDENTE F.F. Avv. E.RUSSO Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale nella riunione tenutasi in Napoli l'8 novembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

### MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone; Avv. G. M. Benincasa; Avv. M. Iannone. Ricorso della società ASD US GESUALDO 1927 avverso C.U. n. 37 del 31.10.2019 – gara Asd Us Gesualdo 1927 / Asd Cimitile del 26.10.2019 Campionato Promozione Girone C.

In via preliminare, questa Corte ritiene che il reclamo d'urgenza della società Asd Us Gesualdo 1927 in riferimento alla sanzione della disputa della gara a porte chiuse é inammissibile in quanto la richiesta di un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 74 CGS, può essere richiesto solo ed esclusivamente alla CSA, a livello Nazionale, avverso le decisioni del GS adottate a livello Nazionale. Pertanto, è da escludere la possibilità di reclamare in via di urgenza, agli Organi della Giustizia sportiva a livello Territoriale. P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

### **DELIBERA**

di dichiarare inammissibile il reclamo inammissibile per le argomentazioni su esposte, e rinvia per la trattazione nel merito in via ordinaria all'udienza del 18/11/2019.

Così deciso in Napoli, in data 8.11.2019

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone; Avv. G. M. Benincasa; Avv. M. Iannone. Ricorso della società ASD REAL AGRO AVERSA avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara Real Agro Aversa / Edilmer Cardito del 23.10.2019 – Coppa Italia Dilettanti.

Preliminarmente questa Corte ritiene che il reclamo d'urgenza in riferimento alla gara a porte chiuse della società ASD Real Agro Aversa è inammissibile in quanto la richiesta di un provvedimento di urgenza ai sensi dell'art.74 C.G.S. è consentito solo ed esclusivamente alla C.S.A. a livello Nazionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo adottate a livello Nazionale. Per tale motivo è da escludere la possibilità di reclamare in via di urgenza agli Organi della Giustizia Sportiva a livello Territoriale.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

### **DELIBERA**

dichiara inammissibile il reclamo, alla luce delle argomentazioni suesposte, e fissa per la trattazione nel merito l'udienza a lunedì 11.11.2019.

Così deciso in Napoli, in data 8.11.2019

IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO

<u>Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet l'8 novembre 2019.</u>

Il Segretario Andrea Vecchione Il Presidente Carmine Zigarelli